

**REGOLAMENTO DEI “*WARRANT ANTARES VISION S.P.A.*”**

---

## REGOLAMENTO DEI “WARRANT ANTARES VISION S.P.A.”

### 1. DEFINIZIONI

1.1 Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato qui attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

- “**AIM Italia**”: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa.
- “**ALP.I**”: indica ALP.I S.p.A., con sede legale in Milano, via Manfredo Camperio, n. 9, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 10128650966.
- “**Azioni**”: indica le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia.
- “**Azioni di Compendio**”: indica le massime numero 1.356.500 Azioni rivenienti dall’aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall’assemblea della Società in data 5 febbraio 2019, a servizio dell’esercizio dei “*Warrant Antares Vision S.p.A.*”, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Regolamento, aventi godimento regolare.
- “**Borsa**”: indica Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, n. 6.
- “**Comunicazione di Accelerazione**”: indica la comunicazione, da pubblicarsi sul sito *internet* della Società [www.antaresvision.com](http://www.antaresvision.com), tramite la quale la Società informa i portatori dei Warrant il verificarsi della Condizione di Accelerazione.
- “**Condizione di Accelerazione**”: indica il caso in cui il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento a un Periodo di Esercizio sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione.
- “**Giorno di Borsa Aperta**”: indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A.
- “**OPA**”: ha il significato attribuito all’articolo 3.8 del presente Regolamento.
- “**Operazione Rilevante**” ovvero “**Fusione**”: indica l’operazione di integrazione societaria da attuarsi attraverso, *inter alia*, la fusione per incorporazione di ALP.I nella Società deliberata, dalle rispettive assemblee dei soci, in data 5 febbraio 2019 (quanto alla Società) e in data 7 febbraio 2019 e (quanto ad ALP.I) e avente quale data di efficacia: (i) il terzo Giorno di Borsa Aperta successivo all’ammissione degli strumenti finanziari della Società su AIM Italia, qualora l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione di ALP.I nella Società presso i competenti uffici del Registro delle Imprese, ai sensi dell’articolo 2504 del Codice Civile, sia intervenuta antecedentemente a detta ammissione; oppure (ii) dal terzo Giorno di Borsa Aperta successivo all’ultima delle iscrizioni del menzionato atto di fusione, qualora l’ammissione degli strumenti finanziari della Società su AIM Italia sia intervenuta antecedentemente all’ultima delle suddette iscrizioni.
- “**Prezzo di Accelerazione**”: indica il prezzo di riferimento ai fini dell’avveramento della Condizione di Accelerazione pari a Euro 13 per Azione.

- **“Periodo di Esercizio”**: indica ogni singolo mese di calendario all’interno del Periodo di Riferimento, fermo restando che il primo Periodo di Esercizio decorrerà dal terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante, ad eccezione del caso in cui sia promossa un’offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto le Azioni, nel qual caso il Periodo di Esercizio sarà compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione dell’offerente avente a oggetto la decisione ovvero il sorgere dell’obbligo di promuovere l’OPA e i Warrant potranno essere esercitati nei giorni di Borsa aperta compresi in tale periodo.
- **“Periodo di Riferimento”**: indica, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A., il periodo compreso tra il terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante e il Termine di Decadenza.
- **“Periodo di Sospensione”**: ha il significato attribuito all’articolo 3.13 del presente Regolamento.
- **“Prezzo di Sottoscrizione”**: indica il prezzo a cui i portatori dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio, così come indicato nell’articolo 3.3.
- **“Prezzo Medio Mensile”**: indica la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali Giornalieri rilevati nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.
- **“Prezzo Strike”**: indica il prezzo di riferimento ai fini dell’esercitabilità dei Warrant ai sensi del presente Regolamento, pari a Euro 9,50 per Azione.
- **“Prezzo Ufficiale Giornaliero”**: indica il prezzo medio ponderato per le relative quantità di Azioni negoziate durante la seduta giornaliera sull’AIM Italia, ovvero su un mercato regolamentato o su un diverso sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa.
- **“Rapporto di Esercizio”**: indica il numero, anche frazionario troncato alla 4° (*quarta*) cifra decimale, di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell’esercizio di ciascun Warrant.
- **“Società”**: indica Antares Vision S.p.A. con sede legale in Travagliato (BS), via del Ferro, n. 16, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia, codice fiscale e Partita IVA 02890871201.
- **“Termine di Decadenza”**: indica la prima nel tempo tra le seguenti date: (*i*) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 5 anni dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante; e (*ii*) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.
- **“Warrant”**: indica i *warrant* denominati “*Warrant Antares Vision S.p.A.*”, oggetto del presente regolamento, da assegnarsi in concambio, gratuitamente e senza alcun onere, ai portatori dei “*Warrant ALP.I S.p.A.*”, per effetto della Fusione e alla data di efficacia della medesima, in ragione di n. 1 Warrant ogni n. 1 “*Warrant ALP.I S.p.A.*” detenuto.

## **2. CARATTERISTICHE DEI WARRANT**

- 2.1 I Warrant sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dall’assemblea della Società del 5 febbraio 2019. L’assemblea, nel corso della predetta riunione, ha deliberato, tra

l'altro, un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei Warrant, in via scindibile, per massimi nominali Euro 3.255,60 mediante emissione di massime n. 1.356.500 Azioni di Compendio.

- 2.2 I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 58/98, come di volta in volta modificato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli S.p.A.

### **3. ESERCIZIO DEI WARRANT**

#### *Condizione di esercitabilità dei Warrant e determinazione del Rapporto di Esercizio*

- 3.1 Durante il Periodo di Riferimento, i portatori dei Warrant potranno decidere di esercitarli, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, richiedendo di sottoscrivere Azioni di Compendio al Prezzo di Sottoscrizione, a condizione che il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento a ciascun Periodo di Esercizio sia maggiore del Prezzo Strike.
- 3.2 A fronte dell'esercizio dei Warrant, ai portatori dei Warrant saranno assegnate Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}}{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione}}$$

- 3.3 Il Prezzo di Sottoscrizione sarà Euro 0,10 per ciascuna Azione di Compendio, come determinato dall'assemblea della Società del 5 febbraio 2019.
- 3.4 Qualora si verifichi la Condizione di Accelerazione, nella formula indicata al precedente articolo 3.2, il Prezzo Medio Mensile si intenderà sostituito dal Prezzo di Accelerazione.

#### *Modalità di esercizio dei Warrant*

- 3.5 Durante il Periodo di Riferimento, in ciascun Periodo di Esercizio i Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, a fronte dell'assegnazione di un numero di Azioni di Compendio determinato sulla base del Rapporto di Esercizio calcolato con riferimento al Prezzo Medio Mensile rilevato nel Periodo di Esercizio precedente e comunicato dalla Società ai sensi dei seguenti articoli 3.6 e 3.7.
- 3.6 Il primo Rapporto di Esercizio sarà determinato, ai sensi dell'articolo 3.2, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato nel primo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e sarà comunicato dalla Società senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.
- 3.7 Ciascun Rapporto di Esercizio successivo al primo sarà determinato, ai sensi dell'articolo 3.2, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento al Periodo di Esercizio precedente e sarà comunicato dalla Società senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Esercizio di riferimento.
- 3.8 In deroga a quanto previsto ai precedenti articoli 3.5 e 3.7, qualora, durante il Periodo di Riferimento, sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto le

Azioni (“**OPA**”), al fine di consentire ai titolari dei Warrant di aderire all’OPA, i Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, con le seguenti modalità:

- (i) il Periodo di Esercizio sarà compreso tra il primo e il quindicesimo giorno di calendario successivi alla pubblicazione della comunicazione dell’offerente avente a oggetto la decisione ovvero il sorgere dell’obbligo di promuovere l’OPA e i Warrant potranno essere esercitati nei Giorni di Borsa Aperta compresi in tale periodo; e
- (ii) il Rapporto di Esercizio sarà calcolato sulla base della formula indicata al precedente articolo 3.2, dove il Prezzo Medio Mensile si intenderà sostituito dal maggiore tra (a) il prezzo che sarà pagato dall’offerente per ciascuna Azione e (b) il Prezzo Medio Mensile calcolato con riferimento al mese di calendario precedente alla pubblicazione della comunicazione dell’offerente avente a oggetto la decisione ovvero il sorgere dell’obbligo di promuovere l’OPA, fermo restando che, ove maggiore, esso sarà sostituito dal Prezzo di Accelerazione.

- 3.9 Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all’intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati entro l’ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo di Esercizio. Le relative Azioni di Compendio saranno rese disponibili dalla Società per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine di ciascun Periodo di Esercizio. In caso di OPA, le Azioni di Compendio saranno messe a disposizione con le medesime modalità di cui sopra e, in ogni caso, in tempo utile per consentire a coloro che abbiano esercitato i Warrant di aderire all’OPA apportando le medesime Azioni di Compendio.
- 3.10 Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all’atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant, sul conto corrente della Società che sarà indicato nelle comunicazioni che la Società invierà ai sensi degli articoli 3.6 e 3.7.
- 3.11 In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all’atto dell’esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.
- 3.12 All’atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America.
- 3.13 Il Periodo di Esercizio sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia convocato un’assemblea della Società fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, l’esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall’assemblea (ciascuno dei predetti periodi, il “**Periodo di Sospensione**”).

#### **4. ACCELERAZIONE DELL’ESERCIZIO**

- 4.1 Qualora si verifichi la Condizione di Accelerazione ovvero il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento a un Periodo di Esercizio sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, la Società

pubblicherà la Comunicazione di Accelerazione e il Rapporto di Esercizio determinato ai sensi del precedente articolo 3.4 senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del medesimo Periodo di Esercizio.

4.2 A seguito della pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione, le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'intermediario, con le modalità di cui al precedente articolo 3, a pena di estinzione dei Warrant, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 30 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.

4.3 Qualora la Comunicazione di Accelerazione sia pubblicata durante un Periodo di Sospensione, il Termine di Decadenza di cui al precedente articolo 4.2 decorrerà a partire dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

## **5. TERMINE DI DECADENZA E ESTINZIONE DEI WARRANT**

5.1 I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo privi di validità ad ogni effetto.

5.2 Qualora il Termine di Decadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Decadenza sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere - per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Riferimento - dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

## **6. RETTIFICHE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE DELLA SOCIETÀ**

6.1 Qualora, prima del Termine di Decadenza, la Società dovesse deliberare o eseguire:

- 1) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili o con *warrant*, il Prezzo Strike sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a  $(P_{cum} - P_{ex})$  nel quale: "*P<sub>cum</sub>*" rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sull'AIM Italia in cui le Azioni sono negoziate "*cum diritto*" e "*P<sub>ex</sub>*" rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sull'AIM Italia in cui le Azioni sono negoziate "*ex diritto*". Il Rapporto di Esercizio sarà conseguentemente incrementato;
- 2) aumenti del capitale mediante emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 commi 4, 5, 6 e 8 del Codice Civile, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- 3) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni, il Prezzo Strike sarà diminuito e il Rapporto di Esercizio conseguentemente incrementato entrambi proporzionalmente al rapporto di assegnazione gratuita, previa deliberazione dell'assemblea della Società;
- 4) riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni (diverse da quelle eventualmente possedute dalla Società), il Prezzo Strike sarà aumentato e il Rapporto di Esercizio conseguentemente diminuito;
- 5) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni o riduzioni del capitale senza annullamento di Azioni, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;

- 6) operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia, rispettivamente, la società incorporante o beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione, a seconda dei casi, previa deliberazione dell'assemblea della Società.
- 6.2 Qualora il Prezzo Strike sia modificato in applicazione del presente articolo, il Prezzo di Accelerazione dovrà essere conseguentemente rettificato mediante applicazione di analoghi criteri.
- 6.3 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel precedente articolo 6.1, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale della Società (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al precedente articolo 6.1) possa produrre effetti rilevanti sui termini e sulle condizioni di esercizio dei Warrant, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà apportare al presente Regolamento - senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant - le modificazioni e integrazioni che riterrà necessarie od opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo di Accelerazione.

## **7. COMUNICAZIONI**

- 7.1 La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant previste dal presente Regolamento mediante pubblicazione sul sito internet della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare di volta in volta applicabile.

## **8. REGIME FISCALE**

- 8.1 L'assegnazione, l'acquisto, la detenzione, la cessione e l'esercizio dei Warrant da parte dei rispettivi titolari sono soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente e applicabile al singolo titolare.

## **9. AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI**

- 9.1 Nel contesto dell'Operazione Rilevante, la Società richiederà a Borsa l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant sull'AIM Italia. Successivamente potrà esserne richiesta l'ammissione ad un mercato regolamentato ovvero a diverso sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa.
- 9.2 Qualora, per qualsiasi motivo, i Warrant e/o le Azioni venissero revocati o sospesi dalle negoziazioni, la Condizione di Accelerazione non si potrà realizzare.
- 9.3 Qualora, per qualsiasi motivo, le Azioni non fossero più negoziate su AIM Italia, o su un mercato regolamentato ovvero su un diverso sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa, i portatori dei Warrant potranno sottoscrivere, al Prezzo di Sottoscrizione, le Azioni di Compendio esclusivamente in ragione del Rapporto di Esercizio comunicato nel mese solare corrente alla data della revoca dalle negoziazioni delle Azioni. Tale previsione troverà applicazione, *mutatis mutandis*, anche in caso di sospensione dalle negoziazioni delle Azioni e sino alla data dell'eventuale riammissione alle negoziazioni.
- 9.4 Le previsioni di cui agli articoli 9.2, 9.3 non troveranno applicazione in caso di revoca dalle negoziazioni delle Azioni su AIM Italia con contestuale ammissione delle stesse su altro mercato regolamentato ovvero sistema multilaterale di negoziazioni organizzato e gestito da Borsa.

## **10. VARIE**

- 10.1 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previste nel presente Regolamento.
- 10.2 Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 6.3, l'organo amministrativo della Società potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie o opportune - senza la necessità di una delibera di approvazione da parte dei portatori dei Warrant - al solo fine di: *(i)* rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e *(ii)* tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, la Società provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al precedente articolo 7.
- 10.3 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 10.4 Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.